

REGOLAMENTO (CEE) N. 3280/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1987

che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la
campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25
febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime
degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio
d'oliva⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1916/87 del
Consiglio⁽²⁾ ha fissato, per la campagna 1987/1988, il
prezzo d'intervento dell'olio d'oliva applicabile in Spagna
e in Portogallo;

considerando che le modalità d'applicazione degli importi
compensativi adesione sono state fissate dal regolamento
(CEE) n. 583/86 della Commissione⁽³⁾, che fissa le moda-
lità d'applicazione degli importi compensativi adesione

nel settore dell'olio d'oliva, modificato da ultimo dal rego-
lamento (CEE) n. 1655/87⁽⁴⁾;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili durante la
campagna 1987/1988 nel settore dell'olio d'oliva sono
fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 36.